

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2762 del 15/05/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 - RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI BORETTO (RE) E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI REPPA4876, REPPA1842. PROCEDIMENTO REPPA4879 - SINADOC: 17845/2024. TITOLARE: BACCHI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2826 del 14/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27 - RINNOVO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI BORETTO (RE) E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI REPPA4876, REPPA1842. PROCEDIMENTO REPPA4879 - SINADOC: 17845/2024. TITOLARE: **BACCHI S.P.A.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO:

– che con Determina n° 5879 del 31/12/2018 dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni di ARPAE, veniva disposto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione (proc. REPPA4879 - 7218) a Bacchi s.p.a., c.f. 02650080357, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da esercitare mediante n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Boretto (RE), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 2, mapp. n. 50, con scadenza 31/12/2023, con le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 100;
- coordinate UTM-RER: X=622.156 Y=974.229;
- portata massima di esercizio pari a l/s 1;
- uso igienico e assimilati;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 500;

– che con Determina n° 5541 del 26/10/2018 dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni di ARPAE, veniva disposto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione (proc. REPPA4876 - 7211) a Bacchi s.p.a., c.f. 02650080357, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da esercitare mediante n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Boretto (RE), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 2, mapp. n. 50, con scadenza 31/12/2023, con le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 102;
- coordinate UTM-RER: X=622.141 Y=974.206;
- portata massima di esercizio pari a l/s 6;
- uso industriale;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 200;

– che con Determina n° 5537 del 26/10/2018 dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni di ARPAE, veniva disposto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione (proc. REPPA1842 - 5225 e 5226) a Bacchi s.p.a., c.f. 02650080357, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da esercitare mediante n. 2 pozzi, ubicato in Comune di Boretto (RE), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 2, mapp. n. 50, con scadenza 31/12/2023, con le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 110 (pozzo 5225) e m. 102 (pozzo 5226);

- coordinate UTM-RER: X: 622.142; Y: 974.228 (pozzo 5225) e X: 622.191; Y: 974.171 (pozzo 5226);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - uso industriale e igienico e assimilati;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 260;
- delle domande: PG/2023/190787 del 09/11/2023 (REPPA4879), PG/2023/190783 del 09/11/2023 (REPPA4876) e PG/2023/190782 del 09/11/2023 (REPPA1842), con cui il legale rappresentante della ditta Bacchi s.p.a., c.f. 02650080357, ha chiesto il rinnovo delle sopra elencate concessioni di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell' art. 27 del r.r. 41/2001;
- della richiesta del 04/04/2024 prot PG/2024/62656 di accorpamento delle istanze di concessione REPPA4876, REPPA1842, REPPA4879;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell' art 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;
- è opportuno procedere all'accorpamento in un unico procedimento di concessione delle tre derivazioni esistenti (REPPA4876, REPPA1842, REPPA4879), in applicazione dell'art. 5 comma 3 del Regolamento, ricorrendone i presupposti, in quanto:
 - le derivazioni risultano essere tutte al servizio dello stesso impianto di lavorazione;
 - le medesime derivazioni sono ubicate nell'areale di pertinenza dell'impianto di lavorazione e sono integrate nella rete idrica di distribuzione interna al servizio degli edifici e degli impianti di lavorazione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che

l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

– con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";

– che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO

– che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e igienico ed assimilati - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:

- Pozzi (codici 7211e 5226): industriale (l/s 7 - m³ 220);
- Pozzi (codici 7218 e 5225): igienico ed assimilati (l/s 2 - m³ 610);

– che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. c) (industriale) e lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

– che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:

- per l'uso "industriale" determinato in ragione del consumo annuo da assentire (m³ 220);
- per l'uso "igienico ed assimilati", determinato in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 2,00);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha corrisposto il canone per l'annualità corrente;
- ha corrisposto quanto dovuto per le annualità precedenti (2018-2023);

- ha versato la somma complessiva pari a 997,06 euro come deposito cauzionale sulla base di quanto stabilito nei precedenti atti concessori;

RESO NOTO CHE:

– il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

– il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo delle concessioni codici pratica REPPA4879, REPPA4876, REPPA1842;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a **Bacchi s.p.a.**, c.f. 02650080357, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee, ai sensi dell'art. 27 r.r. 41/2001 in Comune di Boretto, codice pratica REPPA4879, a cui vengono accorpati i procedimenti REPPA4876, REPPA1842, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato sottoscritto per accettazione dal concessionario e di seguito descritte:

- pozzi aventi profondità di mt. 100 (7218), mt. 102 (7211), mt. 110 (5225), mt. 102 (5226);
 - ubicazione: Comune di Boretto (RE), su terreni di proprietà del richiedente, censiti al fg. n. 2, mapp. n. 50;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico e assimilati;
 - portata massima di esercizio pari a **l/s 9,0**;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **m³/annui 960**;
2. di stabilire che la concessione è valida fino al **31 dicembre 2033**;
 3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno **2024** e i canoni delle annualità precedenti, sono stati corrisposti;
 4. di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 997,06 euro, è stata costituita con i precedenti atti concessori;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 7. di rendere noto che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

9. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **Bacchi s.p.a.**, c.f. 02650080357, (codice pratica REPPA4879).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- pozzo 7218 avente profondità di mt 100,00 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa fra -96 e -99 m dal p. c. - ubicazione: foglio 2 particella 50; coordinate X = 622.156; Y =974.229;
- pozzo 7211 avente profondità di m 102,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 4,1, dotato di parete filtrante alla profondità compresa fra -96 e -102 m dal p. c. - ubicazione: foglio 2 particella 50 coordinate; UTM RER: X = 622.141; Y =974.206;
- pozzo 5225 avente profondità di m 110,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa fra -103 e -106 m dal p. c. - ubicazione: foglio 2 particella 50; coordinate UTM RER: X: 622.142 – Y: 974.228;
- pozzo 5226 avente profondità di m 102,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa fra -96 e -102 m dal p. c. - ubicazione: foglio 2 particella 50; coordinate UTM RER: X = 622.191 – Y:974.171.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Boretto (RE), via Argine Cisa 7/B, su terreno di proprietà del concessionario.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dai pozzi 7211 e 5226 viene utilizzata nel ciclo produttivo dello stabilimento con una portata massima pari a 7 l/sec e un volume annuo pari a 350 m³, mentre quella prelevata dai pozzi 7218 e 5225 è utilizzata per il lavaggio automezzi con una portata massima di 2 l/sec. e un volume annuo di 610 m³.

2. Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo l/s **9,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa m³ **960**.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico **0630ER-DQ2-PPCS - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore**.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a **€ 536,86**.

3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: [PayER-PagoPA](#). Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **€ 997,06**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata su ognuno dei pozzi e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio regionale competente per la tutela e la gestione delle acque. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a

derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Eventi di piena - il concessionario, in occasione di eventi di piena che possono interessare le aree dove sono ubicati i pozzi deve provvedere alla loro messa in sicurezza e garantirne la perfetta tenuta, anche a fronte di battenti d'acqua elevati, in modo da evitare l'infiltrazione di acque al loro interno e nella falda captata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

la sottoscritta Soncini Franca c.f. SNCFNC43E48G947T in qualità di legale rappresentante di Bacchi s.p.a., c.f. 02650080357, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

PER Il concessionario

Soncini Franca

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.